COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA n.134/2020

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale";
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019",
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2020, n.33, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19" deliberata il 31 gennaio 2020 e , in particolare l'articolo 1, comma 1;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
VISTO il Decreto – Legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da diffusione del virus SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Minisistri (DPCM) successivo all'introduzione delle nove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto – legge 16 maggio 2020, n.33, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto – legge 16 maggio 2020, n.33, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n.17167 del 21 agosto 2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia",

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.25 del 3 aprile 2020, recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione delll'emergenza epidemiologica COVID-19", di cui ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga le disposizioni di cui alle Ordinanze n.1/2020, n.2/2020, n4/2020, n.5/2020, n.7/2020, n.12/2020, n.15/2020, n.22/2020 e n.23/2020;

VISTE le comunicazioni del Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza, con le quali ha comunicato la disposizione di permanenza domiciliare fiduciaria in via cautelativa/quarantena di quattordici (14) alunni della classe 1°E scuola secondaria di primo grado e di 13 alunni della classe 3°C scuola primaria, ricadenti nell'Istituto Comprensivo Statale, ubicato in via S. Valentini di questo comune;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze Sindacali con le quali sono state disposte le misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID – 19, di cui all'art.50 del D.Lgs 267/2000, disponendo la quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva, a carico degli alunni riportati nelle comunicazioni sopra citati;

RISCONTRATA la difficoltà da parte dell'ASP di Cosenza di processare in modo adeguatamente veloce i tamponi degli studenti e degli insegnati entrati in contatto con persone risultate positive al COVID-19, a causa del propagarsi dell'andamento epidemiologico;

PRESO ATTO del fatto che molti docenti svolgono attività in più classi e che diversi alunni hanno congiunti anch'essi in altre classi, pertanto, la prosecuzione della didattica in presenza potrebbe facilitare la circolazione del virus, non rendendo sufficiente la chiusura limitata solo delle classi sopra menzionate;

SENTITO il Dirigente scolastico interessato;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamenti degli enti locali" art.50 commi 4 e 5;

ORDINA

in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ricadenti nell'Istituto Comprensivo Statale, sito in via S. Valentini e in località Rusoli di questo comune, dal 30 ottobre 2020 al 15 novembre 2020 incluso.
Restano consentite le attività amministrative lasciando la valutazione al Dirigente scolastico di effettuarle in presenza o nel rispetto della normativa generale in materia di smart working.

SI RACCOMANDA

Al si g. Dirigente scolastico di attivare e facilitare per quanto possibile la didattica a distanza.

SI RACCOMANDA ALTRESI'

Di mantenere costantemente i contatti con l'ASP competente per monitorare tempestivamente l'esito dei tamponi effettuati.

DISPONE

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- ✓ Prefetto di Cosenza
- ✓ Presidente della Regione Calabria
- ✓ Polizia Locale di Castrolibero
- ✓ Questura di Cosenza
- ✓ Stazione dei Carabinieri di Castrolibero
- ✓ Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castrolibero 29 ottobre 2020

COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza - ITALIA

Il Sindaco
Giovanni Greco